

**SENTENZA CORTE CASSAZIONE**  
**20 gennaio 2016, n. 2224**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

*Presidente:*

Silvio AMORESANO

*Consigliere:*

Enrico MANZON, Aldo ACETO, Alessandro M. ANDRONIO

*Rel. Consigliere:*

Giovanni LIBERATI

ha pronunciato la seguente

*Sentenza*

*Ritenuto in fatto*

1. Con ordinanza del 4 settembre 2015 il Tribunale di Genova ha respinto l'istanza di riesame presentata da A. A. nei confronti del decreto di sequestro preventivo di una automobile KKK coupé, emesso il 23 luglio 2015 dal Giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di Genova in relazione al reato di cui agli artt. 282 d.P.R. 43/73 e 67, 69 e 70 d.P.R. 633/72.

Ha ritenuto il Tribunale sussistenti i gravi indizi della violazione di cui agli artt. 67, 69 e 70 del d.P.R. 43/73, dovendo escludersi l'importazione del veicolo sequestrato (acquistato dalla ricorrente in Germania senza corresponsione dell'i.v.a., in quanto destinato alla importazione in Tunisia, ed introdotto in Italia l'11 luglio 2015 a bordo di una motonave e nella disponibilità di altro cittadino tunisino) per uso privato, occasionale o secondo le istruzioni del titolare, sulla base del rilievo che la proprietaria non era neppure presente al momento della importazione del veicolo in Italia, essendo in tale frangente il veicolo condotto da altro cittadino tunisino, indice del non occasionale privato utilizzo del mezzo da parte della proprietaria. Ha escluso, inoltre, l'applicabilità della disciplina relativa alla reintroduzione dei beni in franchigia, essendo l'autoveicolo in questione già stato esportato definitivamente in Tunisia nell'aprile 2015.

Quanto alla dedotta violazione dei termini di cui all'art. 321 cod. proc. pen., ha evidenziato l'irrelevanza del controllo del veicolo l'11 luglio 2015 e del suo successivo sequestro in data 17 luglio 2015, essendo nelle more stati svolti accertamenti ed avendo il conducente completato solo il 15 luglio 2015 la presentazione dei documenti necessari.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, mediante il suo difensore, affidato a tre motivi.

2.1. Ha lamentato erronea applicazione di legge e carenza di motivazione (art. 606, lett. b) et e), cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 232, 233, 555, 558 e 719 del Regolamento CE 2454/1993, potendo ravvisarsi l'importazione temporanea in assenza di dazi anche in mancanza della presenza del proprietario al momento dell'ingresso del veicolo sul territorio nazionale, non ricorrendo comunque nessuna delle condizioni previste dal regolamento comunitario per poter ravvisare l'uso commerciale del veicolo introdotto nel territorio dello Stato.

Ha censurato anche l'indebita integrazione della motivazione della ordinanza del Giudice per le indagini preliminari da parte del Tribunale, giacché il primo giudice aveva erroneamente fatto riferimento alla necessaria presenza della proprietaria, mentre il Tribunale aveva chiarito che tale assenza costituiva indizio del non occasionale privato utilizzo del mezzo.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione di legge e carenza di motivazione (art. 606, lett. b) et e), cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 185 e 188 del Regolamento CE 2913/1992, potendo applicarsi l'istituto della reintroduzione in franchigia, erroneamente escluso dal Tribunale, benché il bene fosse di

provenienza comunitaria, non essendo stato oggetto di trasformazioni e neppure essendo trascorsi i termini previsti a decorrere dalla data di esportazione definitiva.

2.3. Con il terzo motivo ha lamentato violazione di norme processuali e mancanza di motivazione (art. 606, lett. c) et e), cod. proc. pen.), in riferimento all'art. 321 cod. proc. pen. ed all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., per la violazione dell'art. 321 comma 3 bis cod. proc. pen., non essendovi i presupposti per l'esecuzione del sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, essendo il veicolo stato controllato una prima volta l'11 luglio 2015 ed il sequestro stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria il 17 luglio 2015, in assenza dei necessari presupposti di urgenza e senza rispettare i termini perentori stabiliti dall'art. 321, comma 3 bis, citato, né dare all'indagata l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. citato.

#### *Considerato in diritto*

Il ricorso è infondato e deve, di conseguenza, essere respinto.

1. La Convenzione di New York del 4 giugno 1954, ratificata con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, recepita dalla direttiva 83/182/CEE ed alla quale rinvia l'art. 216 del d.P.R. 43/1973, consente la circolazione in Italia dei veicoli appartenenti a persone residenti all'estero con targa e documenti stranieri, in esenzione dal pagamento dei diritti doganali, per un periodo non superiore a sei mesi nel corso di un anno, anche non continuativi. Tali veicoli possono essere condotti solo dallo stesso proprietario o da un suo parente entro il terzo grado residenti all'estero, o da altra persona sempre residente all'estero munita di delega. La delega non è necessaria, e alla guida può trovarsi anche un residente in Italia, se il titolare o un suo parente entro il terzo grado residente all'estero è a bordo del veicolo. La mancanza di tali requisiti comporta, ai sensi degli artt. 216, 282, 292 del d.P.R. n. 43 del 1973, la realizzazione del reato di contrabbando, per il quale il successivo art. 301 prevede la confisca del veicolo (Sez. 3, 24 settembre 2015, n. 46532, non massimata; Sez. 3, 13 gennaio 2010, n. 5035, Rv. 246054; Sez. 3, 14 maggio 1999, n. 8091, Rv. 214655; Sez. 3, 11 maggio 1994, n. 5476).

Tali disposizioni trovano applicazione nel caso di specie, in cui la sussistenza dei gravi indizi di reato emerge - secondo la corretta valutazione del Tribunale - dal fatto che i funzionari della Agenzia delle Dogane di Genova hanno trovato, in data 11 luglio 2015, il cittadino tunisino B. B., proveniente dalla Tunisia, alla guida del veicolo, in assenza della proprietaria e privo di delega, con la conseguente realizzazione del reato di contrabbando, ai sensi degli artt. 216, 282, 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 citati.

Tale disciplina, infatti, non è incompatibile con quella dettata dagli artt. 555, 558 e 719 del regolamento CE 2454/1993 richiamato dalla ricorrente, contenente disposizioni attuative del codice doganale comunitario (regolamento CE 2913/1992), in quanto l'art. 719 di tale regolamento estende il beneficio della ammissione temporanea ai veicoli stradali per uso privato, alla condizione che siano utilizzati per uso privato da persone stabilite fuori dal territorio doganale della Comunità che ivi li abbiano importati, laddove per la nozione di uso privato deve farsi riferimento alla Convenzione di New York che lo definisce, cui rinvia l'art. 216 d.P.R. 43 del 1973, con la conseguente insussistenza della violazione di legge lamentata dalla ricorrente, essendo compatibili, ed anzi integrandosi, la disciplina convenzionale e quella comunitaria richiamata dalla ricorrente.

Si deve dunque riaffermare il principio, già espresso dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la Convenzione di New York del 4 giugno 1954, resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957 n. 1163, consente l'introduzione in franchigia temporanea di un veicolo nel territorio dello Stato contraente limitando tale trattamento ai soli veicoli appartenenti a persone aventi la loro residenza fuori dello Stato in cui avviene l'importazione e stabilendo, come condizione, che il veicolo sia importato per uso privato del soggetto che si giova della franchigia e in occasione di una sua visita temporanea nel territorio dello Stato. Ne consegue che se una delle dette condizioni viene a mancare, si configura il reato di contrabbando (art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nei confronti sia del terzo, che, privo dei requisiti di legge, faccia uso del mezzo, sia del proprietario, che, conoscendo la condizione del terzo, tale uso consenta".

Deve essere esclusa anche la violazione di legge lamentata dalla ricorrente per l'indebita integrazione della motivazione del primo giudice da parte del Tribunale, essendo ciò espressamente consentito dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., cui rinvia espressamente l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non versandosi in una ipotesi di motivazione del tutto assente (in termini Sez. 3, Sentenza n. 47120 del 26/11/2008, Gargiulo, Rv. 242268).

2. Per le medesime considerazioni, dovendo applicarsi la disciplina speciale risultante dalla Convenzione di New York, dall'art. 216 d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'art. 719 reg. CE 2454/1993, deve essere esclusa la violazione, denunciata dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, degli artt. 185/188 del regolamento CE 2913/1992, che riguardano la reintroduzione ed immissione in libera pratica di merci comunitarie esportate fuori del territorio doganale della Comunità (art. 185 reg. CE 2913/1992) e non i veicoli, ad uso privato o commerciale, per i quali opera la speciale disciplina dettata dagli artt. 718 e 719 del regolamento CE 2454/1993 citato.

3. Il terzo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione di legge, per inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., ed insufficienza della motivazione (in ordine alla censura di tardività del sequestro disposto di iniziativa della polizia giudiziaria), risulta inammissibile, a causa della mancata deduzione con l'istanza di riesame di tale violazione di legge e per la inammissibilità nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali della deduzione del vizio di motivazione.

La deduzione della violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., peraltro del tutto generica, non è stata sottoposta al Tribunale di Genova con l'istanza di riesame, con la conseguente inammissibilità della sua proposizione mediante il ricorso in esame (non versandosi in ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio), in quanto è preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 4, Sentenza n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952; Sez. 5, Sentenza n. 24693 del 28/02/2014, D'Isabella, Rv. 259217; Sez. 2, Sentenza n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037).

Inammissibile risulta anche la deduzione del vizio di motivazione della ordinanza impugnata, non ricorrendo una ipotesi di mancanza totale o mera apparenza della motivazione (che determina una violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e può essere dedotta in cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. senza venire a contrasto con la disposizione di cui all'art. 325 cod. proc. pen. che limita il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge e lo esclude per vizi motivazionali), in quanto il Tribunale di Genova, provvedendo sulla eccezione relativa alla violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., ha escluso la rilevanza della esecuzione del sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria a sei giorni di distanza dalla effettuazione del primo controllo del veicolo della ricorrente, dando atto comunque dello svolgimento in tale arco temporale di accertamenti da parte della polizia giudiziaria, con motivazione che, dunque, non può dirsi mancante o apparente, ed i cui eventuali vizi non possono essere dedotti mediante ricorso per cassazione.

L'inammissibilità del terzo motivo e l'infondatezza del primo e del secondo determinano il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

*Per questi motivi*

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19 novembre 2015.

*Il Presidente: AMORESANO*  
*Il Consigliere estensore: LIBERATI*

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2016.

*Il Funzionario Giudiziario: MARIANI*